

Determinazione n. 38/97**LA CORTE DEI CONTI****IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI
A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA**

nell'adunanza del 25 luglio 1997;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 25 aprile 1961, con il quale l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (E.N.E.A) è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari dal 1993 al 1995, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Salvatore Nottola e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi dal 1993 al 1995;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi - corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - della relazione come innanzi deliberata che, alla presente, si unisce perchè ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi dal 1993 al 1995 - corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (E.N.E.A), - l'unità relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE

f.to Salvatore Nottola

IL PRESIDENTE

f.to Roberto Coltelli

PAGINA BIANCA

**RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE
FINANZIARIA DELL'ENEA — ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA
E L'AMBIENTE — PER GLI ESERCIZI 1993, 1994 E 1995**

SOMMARIO

1. Premessa. — 2. Organizzazione e notazioni generali. — 3. Il personale. — 4. L'attività istituzionale. Il piano triennale. — 5. Le partecipazioni in società e consorzi. — 6. I risultati complessivi della gestione finanziaria. — 7. Analisi delle entrate e delle spese. — 8. Il conto economico e la situazione patrimoniale. 9. Notazioni conclusive.

PAGINA BIANCA

1 - Premessa.

La Corte dei conti, con relazione deliberata in data 18 ottobre 1994, ha riferito al Parlamento sui risultati del controllo eseguito, ai sensi dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, sulla gestione finanziaria dell'ENEA, per gli esercizi 1991 e 1992.¹

Con il presente documento, la Corte riferisce sulla gestione dell'Ente negli esercizi 1993, 1994 e 1995 e sui risultati del controllo eseguito nel medesimo periodo.

Nel corso del periodo stesso, con legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono stati introdotti nuovi modelli di controllo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche, con riferimento anche ai parametri contenuti nel d. leg.vo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

Con la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte n. 2 del 1995 e con le determinazioni della Sezione del controllo sugli enti n. 14 del 1994 e 35 del 1995, sono stati stabiliti criteri, forme e contenuti di detta attività di controllo, con precipuo riferimento alle norme di cui all'art. 3, commi 4, 7 ed 8 della legge 20/94, ed anche ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 29/1995 nel frattempo intervenuta.

Vengono in rilievo moduli di riferimento - del resto già noti e sperimentati nella precedente forma di controllo sugli enti sovvenzionati -

¹ Determinazione n. 41 del 29/10/1994, comunicata alle Presidenze delle Camere il 14/11/1994, atti parlamentari XII legislatura, doc. XV, n. 21.

attinenti, quanto all'oggetto del controllo, all'operato dell'amministrazione nel suo concreto e complessivo svolgimento; quanto ai parametri, alla rispondenza dei risultati agli obiettivi predeterminati; quanto agli scopi, alla promozione di attività di autocorrezione; quanto, infine, all'ambito di analisi, alle procedure, alle risorse impiegate, ai costi, all'efficienza organizzativa, con particolare attenzione al funzionamento dei controlli interni.

Il riferimento al triennio è giustificato dal fatto che in esso si è sviluppato il piano triennale 1993/95.

2 - Organizzazione e notazioni generali.

a) Nelle precedenti relazioni, afferenti agli esercizi 1986/1990 l'una e 1991/1992 l'altra, è stato ampiamente illustrato e commentato il *quadro normativo di riferimento*, sostanzialmente basato sulla legge 25 agosto 1991, n. 282, ("Riforma dell'Enea") in parte modificata dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, di conversione del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, che ha riorganizzato la materia dei controlli ambientali ed ha istituito l'ANPA - Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente - cui sono stati trasferiti compiti, personale, strutture e risorse della DISP - Direzione centrale per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria.

Ad esse relazioni si fa dunque rinvio, anche se appare utile ricordare, per il migliore inquadramento della trattazione, che il ruolo e le competenze dell'ENEA, a seguito degli eventi derivati dall'incidente nucleare di Chernobyl (aprile 1986) sono stati completamente trasformati e l'Ente ha assunto funzioni prevalenti nei settori del risparmio energetico, dello sviluppo delle fonti rinnovabili e della protezione ambientale.

b) Nei paragrafi che seguono si darà conto dell'*attività* istituzionale dell'Ente, con riferimento all'attuazione del Piano triennale che, come si è detto, attiene agli esercizi 1993/1995, oggetto della presente relazione.

In via generale, può dirsi che l'approvazione, da parte del CIPE, di detto Piano, deliberato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nel dicembre

1992, è intervenuta soltanto il 30 novembre 1993, quando cioè era già trascorso un terzo del periodo di applicazione.

Il ritardo è emblematico di un fenomeno di mancanza di tempestive ed organiche direttive da parte delle autorità ministeriali di vigilanza e di indirizzo² che si riscontra anche, ad esempio, nella difficoltà di stipulazione degli accordi di programma con le pubbliche amministrazioni, anche previste dalla legge di riforma.

Dello stesso segno è la mancata costituzione, fino ad oggi, del *Consorzio per la diffusione dell'uso razionale dell'energia e delle fonti rinnovabili*, previsto dall'art. 4 della legge di riforma.

Invero soltanto nel gennaio 1996, come si dirà nel paragrafo n. 5, relativo alle *partecipazioni*, si è dato concreto inizio all'attuazione di questa norma, con l'approvazione dello statuto del CODIF.

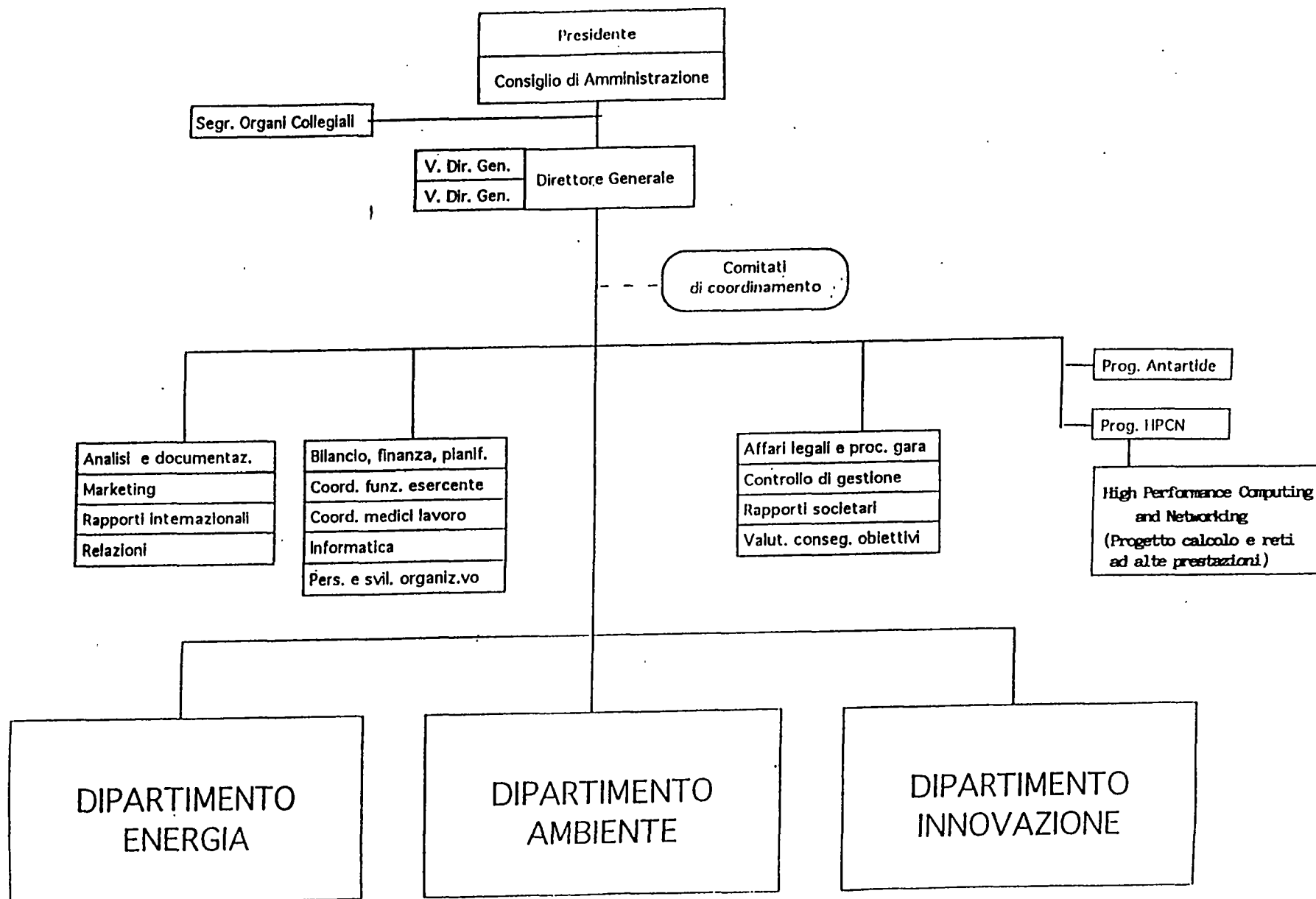
Da rilevare che tale ritardo non è da addebitare all'ENEA il quale si è attivato fin dall'entrata in vigore della legge, assumendo le necessarie iniziative presso il Ministero dell'industria e le regioni e province autonome, le quali peraltro non hanno finora aderito al progetto.

Va sottolineato altresì che la mancata partecipazione delle regioni e delle province autonome - anche se essa non è indicata dalla legge come essenziale -

² Autorità di vigilanza è il Ministero dell'industria; esplicano peraltro funzioni di indirizzo, attraverso la stipulazione di accordi di programma, i Ministeri dell'ambiente e dell'università.

può costituire un limite al completo conseguimento delle finalità del Consorzio quali definite dalla legge stessa.

Anche l'adeguamento dell'*organizzazione* ai parametri e principi enunciati dalla legge di riforma è stata lenta e laboriosa, realizzandosi, ma non totalmente, soltanto nel 1994. L'analisi della struttura organizzativa è stata effettuata approfonditamente con la relazione concernente il precedente biennio e ad essa si rinvia, non trascurando di segnalare che, nel corso del 1995, si è fatto luogo ad una revisione organizzativa, secondo lo schema che segue.



I punti principali di questa revisione sono la istituzione della “Funzione centrale marketing” e della “Funzione centrale valutazione conseguimento obiettivi”, direttamente dipendenti dalla Direzione generale, dei “Comitati di coordinamento”, equiordinati rispetto a detta Direzione, ed il nuovo assetto delle Direzioni e delle “Funzioni centrali”.

La Funzione “marketing” ha il compito di valutare, in termini di dinamica, la domanda e l’offerta, per lo sviluppo strategico di linee di attività e di prodotti, nonché di assistere la commercializzazione di attività e prodotti già inseriti nei programmi dell’Ente.

La Funzione “valutazione conseguimento obiettivi” ha il compito di acquisire elementi su grado e modalità di conseguimento degli obiettivi definiti nei documenti di Piano dell’Ente di tipo fattuale cioè non esclusivamente di tipo economico.

I Comitati di coordinamento (nella prima fase ne sono stati istituiti tre, “per i rapporti con il territorio”, “per l’editoria” e “per i programmi”) hanno la funzione di analizzare e concertare le azioni condotte dai “dipartimenti” e dalle “funzioni centrali”.

Merita inoltre fare cenno alla revisione del *sistema delle deleghe*, attuata con delibera del Consiglio di amministrazione del 7 giugno 1995, nel dichiarato intento di conferire ai responsabili delle varie Unità poteri adeguati al perseguimento degli obiettivi prefissati e loro assegnati per consentire loro di esercitare in pieno le rispettive funzioni di iniziativa, gestione e controllo

operativo, in modo da assicurare la migliore utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate.

La revisione del sistema delle deleghe ha avuto riguardo all'indicazione normativa, contenuta nell'art. 9, comma 1, lett. g, della legge di riforma, ove è stabilito che il Consiglio di amministrazione delibera gli indirizzi e l'attribuzione delle deleghe al presidente, al direttore generale ed ai responsabili dei dipartimenti e delle altre strutture organizzative, nonché alle indicazioni contenute nella lettera del Ministro vigilante in data 23 maggio 1995, avente ad oggetto direttive per l'attuazione del programma di attività per il triennio 1993/95 ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. b della legge.

La formulazione dei criteri non è stata limitata all'oggetto delle deleghe ma ha investito modalità di comportamento dei responsabili delle unità operative, con la formulazione di regole puntuali principalmente in materia di gestione dei contratti e di procedure concorsuali.

Altro elemento significativo è costituito dalla riorganizzazione, nel febbraio 1995 (delibera C.d'A. 8/2/1995), della *Funzione centrale controllo di gestione* (articolata nelle unità di *audit*, *ispettorato* e *reporting*). L'organismo, da tale data e fino a quella dell'ultima rilevazione nell'ottobre 1996, ha compiuto n. 33 operazioni di monitoraggio di significative attività gestionali attinenti alla generalità degli ambiti di gestione dell'Ente.

Inoltre, la *Funzione* ha svolto numerose azioni di consulenza, ha partecipato ad iniziative di formazione (seminari ed incontri di studio), ne ha